



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE UNICA CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al N.R.G. 4890 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2009, decisa ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 7.12.2010,

promossa da

S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Milano,
rappresentata e difesa da* come da delega in atti

- ATTRICE OPPONENTE

nei confronti di
ST. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Sarmato
(PC), rappresentata e difesa dagli * come da delega in atti

- CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI: come da verbale in atti

FATTO E DIRITTO

La ST. s.p.a. ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo, per il pagamento di complessivi € 15.427,57, oltre interessi e spese del procedimento, quale corrispettivo per fornitura di merce (acciaio) alla odierna opponente; ha proposto opposizione la S. s.r.l., adducendo l'esistenza di vizi afferenti la merce fornita.

Si è costituita in giudizio la convenuta-opposta, contestando tutto quanto dedotto, ed eccependo la tardività della contestazione degli asseriti vizi ex art. 1495 c.c. e, comunque, la sua estrema genericità ed insussistenza nel merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, in assenza di istanze istruttorie ammissibili, il G.I. fissava l'odierna udienza per la discussione orale della causa ex art. 281sexies c.p.c.

L'opposizione è infondata e deve essere respinta.

Invero, l'unico motivo di opposizione consiste nella contestazione sull'esistenza di vizi della merce fornita (barre di acciaio).

In primo luogo si rileva come tale contestazione risulti assolutamente generica, quanto all'individuazione dei beni asseritamente affetti dai vizi lamentati ed alla stessa natura e tipologia dei vizi: si legge, infatti, nell'atto di opposizione che «*la ricorrente ha fornito alla S. srl materiale scadente e non idoneo alla lavorazione, tanto che la stessa S. è stata costretta a non utilizzarlo in quanto non conforme alle specifiche che erano state richieste*»; questo è il contenuto esclusivo dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, e null'altro è dedotto dall'opponente, nemmeno nelle successive memorie ex art. 183 6° comma, c.p.c..

Si tratta all'evidenza, di una contestazione talmente generica, da non poter essere nemmeno considerata tale, dal momento che da parte della S. non è indicata né la natura e tipologia dei vizi, né a quale materiale gli stessi sarebbero riferibili, né ancora, quali sarebbero state le "specifiche" cui la fornitura della ST. non si era conformata; né è allegato in atti qualche documento che consenta di ricavare tali elementi *per relationem*.

Tale assoluta genericità (o, per meglio dire, tale mancata allegazione) non è stata nemmeno superata dalle richieste istruttorie, anch'esse estremamente generiche sul punto e non idonee, ove pure fossero state confermate in sede testimoniale, a dimostrare i fatti posti a base della domanda attrice (i due capitoli dedotti in citazione ripetono più o meno testualmente la formulazione della parte narrativa sopra riportata).

Peraltro, la generica contestazione mossa dall'opponente costituisce un implicito riconoscimento della fornitura eseguita dalla ST. in suo favore, fornitura del resto pienamente documentata mediante il deposito delle fatture, degli estratti autentici dei libri contabili e dei DDT attestanti la consegna della merce.

In ogni caso, poi, a fronte della tempestiva eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c. sollevata dall'opposta, l'opponente nulla ha provato in ordine alla tempestiva denuncia dei (dedotti) vizi; sotto questo aspetto è irrilevante il fatto che i vizi siano opposti dalla S. in via di eccezione, a fronte della richiesta di pagamento della ST., poiché tale ipotesi, prevista dall'art. 1495 c.c., terzo comma, impedisce soltanto il decorso della prescrizione dell'azione, ma richiede pur sempre il rispetto del termine di denuncia entro otto giorni dalla scoperta dei vizi e, comunque, entro l'anno dalla consegna; termini entrambi decorsi nel caso di specie, senza che mai sia stata fatta una denuncia, se non quella contenuta nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.

L'opposizione deve essere quindi integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente, liquidate come in dispositivo, in conformità alla nota spese depositata dalla difesa di parte opposta.

Deve poi essere accolta la domanda di condanna della opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., come modificato dalla L. 69 del 2009 (applicabile a tutti i procedimenti instaurati dal 4.07.2009). Come è noto, infatti, la giurisprudenza formatasi sotto il vigore della precedente disciplina riteneva che la fattispecie integrasse l'ipotesi di una vera e propria domanda risarcitoria, di natura extracontrattuale, che necessitava, pertanto, la prova in ordine ai suoi presupposti, con particolare riguardo alla dimostrazione di danni ulteriori causati dall'azione giudiziale, dovendosi dimostrare, o quanto meno allegare in fatto, tali danni al fine di ottenere la condanna richiesta (*ex multis* Cass. Sez. II, n. 3388 del 15/02/2007; sez. I, n. 27383 del 12/12/2005 e n. 21393 del 4/11/2005; S.U. ord. n. 7583 del 20/04/2004); premesso che tale interpretazione resta valida ed operante per le ipotesi previste dai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. e che, pertanto, in base ad essi, nel caso di specie la domanda dovrebbe essere rigettata, per totale assenza di allegazione e prova in ordine al danno asseritamente subito, si deve invece rilevare l'applicabilità, al caso di specie, della nuova ipotesi sanzionatoria prevista nel terzo comma.

Trattandosi di fattispecie di nuova introduzione ed essendosi posti alcuni problemi interpretativi della norma, si ritiene opportuno esaminare approfonditamente alcuni aspetti.

In primo luogo è interessante rilevare come la norma in commento trovi un immediato antecedente nell'ultimo comma dell'art. 385 c.p.c. sul giudizio davanti alla Corte di Cassazione, introdotto dalla novella del 2006 (più precisamente dal D.L.vo 2.02.2006, n. 40) e, coerentemente, abrogato dall'ultima riforma, in coincidenza con l'introduzione della disposizione in commento; la norma abrogata, però, faceva espresso riferimento, quale

presupposto per la condanna, alla colpa grave del soccombente, riferimento invece eliminato testualmente dalla nuova disposizione.

Ed è da qui che nasce il primo e principale profilo problematico, ovvero quello dell'individuazione dei presupposti che legittimano l'emissione della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e, più in particolare, se la stessa richieda o meno la sussistenza di un elemento soggettivo, così come le altre due ipotesi previste dal primo e secondo comma dello stesso articolo.

Una risposta negativa (cioè nel senso di non ritenere necessario un elemento soggettivo) potrebbe, come accennato, fondarsi sul mero dato testuale della norma, la quale stabilisce che il giudice possa emettere condanna "in ogni caso", così facendo pensare ad una condanna del tutto slegata dai requisiti di cui al primo ed al secondo comma del medesimo articolo.

L'interpretazione non è però condivisibile, dovendosi ritenere che il presupposto per l'emissione di questa condanna sia comunque la mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, e ciò sia per motivi sistematici che teleologici, oltre che per adeguare la norma ai parametri costituzionali.

In primo luogo la collocazione dell'istituto all'interno dell'art. 96 c.p.c. rubricato "responsabilità aggravata", anziché all'interno dell'art. 91 c.p.c., fa intendere che non può trattarsi di un mero aggravio della normale condanna alle spese, svincolato da qualsiasi profilo soggettivo e legato al solo elemento obbiettivo della soccombenza.

Un ulteriore elemento testuale (sia pur indiretto) a favore dell'interpretazione qui accolta è il richiamo che la norma fa al solo art. 91 c.p.c., escludendo quindi l'art. 92, ovvero le ipotesi di compensazione delle spese, poiché ove ricorrano ragioni di compensazione non saranno sicuramente configurabili i presupposti della colpa grave.

In secondo luogo, sotto l'aspetto teleologico, occorre sottolineare la natura sanzionatoria di tale condanna; la norma è stata introdotta nell'ambito di una novella legislativa che persegue nel suo complesso la finalità di ridurre i tempi del giudizio civile e di deflazionare il carico del contenzioso civile, e tale scopo, nel caso di specie, viene perseguito mediante uno strumento di "coazione indiretta" (verrebbe da dire, usando una terminologia tipica del diritto penale, che l'istituto ha una funzione generalpreventiva), poiché la probabilità di subire una condanna ulteriore (rispetto a quella nel merito ed al rimborso delle spese di lite avversarie), dovrebbe scoraggiare iniziative giudiziarie "avventate", pretestuose o meramente dilatorie, rendendo non più economicamente convenienti tali atteggiamenti. È indubbio però che l'istituto partecipi nel contempo della natura risarcitoria tipica della condanna di cui al primo comma dell'art. 96 c.p.c., perseguendo anche finalità di ristoro per la parte che è stata indebitamente costretta ad agire o resistere in giudizio; solo in quest'ottica si giustifica il fatto che la condanna sia posta comunque a favore di una parte del giudizio e non dello Stato (come sarebbe stato più coerente ove si fosse voluta introdurre una vera e propria pena).

In pratica, il legislatore della novella del 2009 ha voluto, in primo luogo, superare la inapplicabilità di fatto dell'istituto del risarcimento dei danni per lite temeraria, alla luce della consolidata giurisprudenza della Cassazione sopra richiamata, che richiede la prova rigorosa di aver subito un danno ulteriore rispetto a quello costituito dall'esborso delle spese di lite, e ciò ha fatto introducendo un'ipotesi di condanna che prescinde da qualsiasi accertamento di un effettivo danno; ma, così facendo, il legislatore ha ritenuto anche di perseguire indirettamente interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia civile e, più in particolare, la ragionevole durata dei processi (che dovrebbe essere garantita dalla diminuzione del contenzioso, mediante l'eliminazione delle cause pretestuose o strumentali).

Da tali plurime finalità nasce la natura ambigua o ibrida dell'istituto in esame, che può perciò essere accostato all'istituto (tipico dei sistemi giuridici di *common law*, in particolare inglese e statunitense) dei *punitive* (o *exemplary*) *damages* (danni punitivi o esemplari), in

virtù del quale, in caso di responsabilità extracontrattuale, al danneggiato viene liquidata una somma maggiore rispetto a quella necessaria per ristorare il danno subito, ove si accerti che il danneggiante abbia agito con *malice* (nozione avvicinata a quella di dolo) o *gross negligence* (cioè colpa grave); tale istituto, infatti, al pari di quello in esame ha sia una funzione indennitaria, tipica del risarcimento da illecito civile, sia una funzione punitiva, tipica della sanzione penale (o amministrativa).

Ma se così è, risulta evidente come – sia in base alla natura latamente sanzionatoria, sia in base a quella risarcitoria – la condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. esiga comunque la sussistenza di un elemento soggettivo in capo al condannato, poiché altrimenti si violerebbe il principio della responsabilità personale e della imputabilità, per lo meno a titolo di colpa, del fatto dannoso, senza contare che, laddove la condanna possa essere pronunciata anche in ipotesi di lite non temeraria, si rischierebbe di inibire eccessivamente il ricorso alla tutela giurisdizionale e di colpire in maniera eccessivamente gravosa la parte soccombente, che però abbia agito o resistito in giudizio legittimamente e correttamente, in tal modo ponendosi in contrasto con il diritto di cui all'art. 24 Cost..

Infine, la necessità di fondare la condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. sulla ricorrenza di un elemento soggettivo, nasce anche dall'esigenza di non concedere al giudice un potere praticamente arbitrario, soprattutto alla luce dell'assenza di un elemento oggettivo (quale il danno) e della mancata indicazione, nella legge, di criteri oggettivi sui quali parametrare la quantificazione della somma.

È questo, infatti, il secondo aspetto problematico nell'applicazione della norma in commento, attesa l'assoluta lacunosità sul punto della legge, che si limita a richiamare il criterio equitativo (si noti che una delle formulazioni iniziali della norma, poi eliminata durante i lavori parlamentari, prevedeva un massimo ed un minimo edittale, da 1.000,00 euro a 20.000,00).

A mio avviso, il problema va risolto tenendo conto della sopra delineata natura dell'istituto e valorizzando – per quanto riguarda la quantificazione – la funzione comunque risarcitoria della condanna; in altre parole, il rilevato contrasto tra le due funzioni dell'istituto in oggetto deve essere così composto: la funzione sanzionatoria è assicurata dalla (possibile) officiosità della condanna e dal fatto che può essere pronunciata in assenza di qualsiasi prova di un danno effettivo; la funzione risarcitoria sarà invece perseguita, in sede di liquidazione della somma, proprio agganciando la quantificazione ai criteri utilizzati per indennizzare il pregiudizio (sia pure presunto) subito dalla parte vittoriosa per aver dovuto agire o resistere in giudizio; una simile modalità di quantificazione, mantenendo come criterio guida quello indennitario, dovrebbe anche consentire di evitare che la condanna si trasformi in un indebito arricchimento della parte vittoriosa.

I criteri sulla base dei quali commisurare la somma saranno, quindi, oltre al grado di gravità della colpa della parte soccombente, anche il valore della causa e la durata del processo e, in alcuni casi, la natura e l'oggetto della causa (valorizzando, ad esempio, i casi in cui il giudizio abbia coinvolto interessi di carattere personale, oltre che meramente economico); per quanto riguarda, in particolare, il criterio della durata del procedimento, potranno sicuramente essere presi in considerazione i parametri quantitativi fissati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, nelle sentenze del 10.11.2004, caso Zullo c. Italia n. 64897/2001 e caso Pizzati c. Italia n.62361/2000 («la Corte reputa che una somma variante da 1.000 a 1.500 euro per anno di durata della procedura ... è una base di partenza per il calcolo da effettuare»); a livello di operatività pratica è possibile che la somma venga individuata mediante un aumento percentuale rispetto a quanto liquidato a titolo di spese (analogo, del resto, era il criterio adottato nell'abrogato ultimo comma dell'art. 385 c.p.c., che stabiliva come limite superiore, quello del doppio dei massimi tariffari).

Fatte queste necessarie premesse in diritto, nel caso di specie è sicuramente ravvisabile l'elemento soggettivo, quanto meno sotto l'aspetto della colpa grave, dal momento che, in base alla estrema genericità ed inconsistenza della opposizione, è evidente come la stessa sia stata proposta per finalità meramente dilatorie del pagamento richiesto in sede monitoria, nella consapevolezza dell'insussistenza dei motivi addotti (come si ricava anche dalla totale mancanza di supporto probatorio e dalla circostanza che le contestazioni sui vizi della merce non sono mai state mosse prima della notifica del decreto ingiuntivo).

In ordine al *quantum*, in base ai criteri sopra indicati, tenuto conto del valore della causa (poco più di 15 mila euro in linea capitale), della breve durata del procedimento (che si è concluso in poco più di un anno, con citazione notificata il 26.11.2009, con l'espletamento di appena 3 udienze), del fatto che la convenuta-opposta già in sede di prima udienza di comparizione ha ottenuto un titolo esecutivo, con la concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. e della misura delle spese di lite, si ritiene congruo stabilire la somma in € 1.500,00.

P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata:

– rigetta l'opposizione proposta da S. s.r.l., e, per l'effetto, conferma integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 1817/09 emesso dal Tribunale di Piacenza in data 8.10.2009 a favore di ST. s.p.a.;

– condanna l'opponente alla refusione, in favore della opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.624,00, di cui € 576,00 per diritti ed € 1.048,00 per onorari, oltre a spese generali forfetarie al 12,5%, IVA e CPA come per legge;

– visto l'art. 96, terzo comma, c.p.c., condanna la parte opponente S. s.r.l. al pagamento, in favore della ST. s.p.a., della somma di € 1.500,00.

Così deciso in Piacenza, in data 7 dicembre 2010.

Il Giudice
Dr. Mario Coderoni